REGOLAMENTO (CEE) N. 551/85 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1985

che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto concerne le importazioni di riso originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a certi prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (3), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 486/85, il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 (5), è diminuito di un importo pari al 50 % del suddetto prelievo e di un elemento forfettario differente a seconda del grado di lavorazione del riso, sempreché sia stata riscossa all'esportazione dal paese terzo in questione una tassa corrispondente;

considerando che la tassa all'esportazione può essere riscossa con esattezza soltanto se è conosciuto il prelievo che sarà applicato all'importazione nella Comunità; che a tale scopo è necessario disporre che il prelievo all'importazione deve essere fissato in anticipo, di modo che i commercianti possano conoscere l'importo che sarà detratto dal prelievo e quindi l'importo che deve essere riscosso all'atto dell'esportazione;

considerando che è opportuno accertarsi che il paese esportatore abbia effettivamente riscosso la tassa all'esportazione per un importo corrispondente alla diminuzione del prelievo applicato;

considerando che è necessario prevedere le misure amministrative appropriate per garantire che non sia superato il volume del contingente fissato;

considerando che, affinché la Commissione possa applicare, se del caso, l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 486/85, occorre prevedere la comunicazione giornaliera alla Commissione da parte degli Stati membri dei quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione per il riso originario degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non vengono applicati ai dipartimenti francesi d'oltremare sino al 30 giugno 1985; che la Commissione deve essere quindi informata dei quantitativi di riso importati in tali dipartimenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei prelievi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 486/85 sono determinati dalla Commissione ogni settimana sulla base dei prelievi fissati secondo i criteri definiti all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 2

1. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 486/85 si applicano soltanto alle importazioni di riso per le quali l'importo della tassa all'esportazione corrispondente alla differenza tra il prelievo applicabile all'importazione di riso in provenienza dai paesi terzi e gli importi di cui all'articolo 1 è stato riscosso dal paese esportatore.

2. La prova della riscossione dell'importo è fornita mediante l'apposizione da parte delle autorità doganali del paese esportatore di una delle seguenti diciture nella rubrica « Osservazioni » del certificato di circolazione delle merci EUR 1:

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(3) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

« Særafgift, der opkræves ved eksport af ris » :
« Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe » :
« Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ορύζης » :
« Special charge collected on export of rice » :
« Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz » :
« Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso » :
« Bij de uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing » :

(Importo in moneta nazionale)

(firma e timbro dell'ufficio)

3. Qualora la tassa riscossa dal paese esportatore sia inferiore alla diminuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 486/85, alla diminuzione si applica un massimale pari all'importo riscosso.

4. Se l'importo della tassa all'esportazione riscossa è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio utilizzato per determinare l'ammontare della tassa effettivamente riscosso è il tasso registrato sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi di questo Stato membro il giorno della prefissazione del prelievo.

Articolo 3

1. Per poter beneficiare del prelievo ridotto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 486/85, oltre alle altre condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, la domanda di titolo ed il titolo d'importazione recano :

a) nella casella 12 una delle seguenti diciture :

« Reduceret afgift AVS/OLT »,
« Verringerte Abschöpfung AKP/ÜLG »,
« Μειωμένη εισφορά ΑΚΕ/ΥΧΕ »,
« Reduced levy ACP/OCT »,
« Prélèvement réduit ACP/PTOM »,
« Prelievo ridotto ACP/PTOM »,
« Verminderde heffing ACS-staten/LGO » ;

b) nella casella 14, l'indicazione dello Stato, del paese o del territorio di cui è originario il prodotto.

Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato. Inoltre, il prelievo all'importazione deve essere fissato in anticipo.

2. Il titolo d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciato il terzo giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda, sempreché non sia presa entro questo periodo una misura di sospensione della fissazione anticipata del prelievo o non sia stata raggiunta la quantità che può beneficiare del prelievo ridotto.

Il giorno in cui le quantità richieste superino le quantità per le quali è accordato un prelievo ridotto, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste.

Articolo 4

Ogni giorno gli Stati membri comunicano mediante telescritto alla Commissione le seguenti informazioni :

a) le quantità per tipo di riso che hanno formato oggetto di domanda di titolo d'importazione in provenienza dagli Stati ACP e dai paesi e territori d'oltremare, con l'indicazione del paese esportatore ;

b) le quantità, per tipo di riso, per le quali è stato effettivamente rilasciato il titolo d'importazione, con l'indicazione della data e del paese esportatore ;

c) le quantità, per tipo di riso e per dipartimento, importate senza prelievo nei dipartimenti francesi d'oltremare ;

d) le quantità per tipo di riso per le quali i certificati d'importazione sono stati annullati.

Queste informazioni devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso.

Articolo 5

1. Le quantità che possono essere importate nella Comunità in provenienza dagli Stati ACP e dai paesi e territori d'oltremare durante il periodo 1° marzo — 31 dicembre 1985 sono 101 466 tonnellate di riso semigreggio della sottovoce 10.06 B I b) della tariffa doganale comune e 14 166 tonnellate di rotture di riso della sottovoce 10.06 B III della tariffa doganale comune.

2. La contabilizzazione delle quantità di riso importate sotto forma diversa dal riso semigreggio è effettuata in riso semigreggio sulla base dei coefficienti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE (1).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1985.

(1) GU n. L 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente